

STUDIO LEGALE AVV. FRANCO CAMODECA

Patrocinante in Cassazione
Via San Giovanni Evangelista
87064 CORIGLIANO-ROSSANO
Area urbana Corigliano
tel. E fax 0983884365
E-mail: avv.camodeca@libero.it
Pec. franco.camodeca@avvocatirossano.legalmail.it

Punto 1:

Temi Congressuali: Un nuovo ordinamento per un'Avvocatura Protagonista della tutela dei diritti ..

- 1) RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DEI RECLAMI AVVERSO I RISULTATI DELLE ELEZIONI COA-**
- 2) PREVISIONE TERMINE PERENTORIO PER DEPOSITO DECISIONE CNF QUALE GIUDICE D'APPELLO IN MATERIA DISCIPLINARE.**

-1-

Com'è noto, l'art. 36 della legge 247/2012 attribuisce al Consiglio nazionale Forense la competenza a decidere sui ricorsi avverso i risultati delle elezioni presso i COA.

Il procedimento in questione, tuttavia, oltre all'iniziale termine perentorio per la proposizione dei reclami (10 giorni dalla proclamazione degli eletti) non prevede altri termini di tale natura, se non quelli ordinatori che caratterizzano il procedimento giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense (artt. 59-65 R.D. 22.1.1934 n. 37). Nell'esperienza dell'ultimo quadriennio (2019-2022) sciaguratamente caratterizzata dalla nota questione del doppio mandato, molte energie si sono dovute spendere nella istruzione e decisione dei numerosi reclami elettorali i cui procedimenti, con alterne pronunce e uniformi interventi della suprema corte, si sono conclusi con la sostituzione di alcuni componenti degli organi a a consiliatura avanzata e quasi conclusa.

Nell'ambito delle istituzioni forensi giova ricordare il virtuoso esempio, sul tema, che Cassa Forense ha fornito al riguardo. Onde consegnare ad una consiliatura una

composizione dell'organo quando più conforme alla legge, con i regolamenti adottati negli anni scorsi, in materia di elezioni del comitato dei delegati, è stata prevista una puntuale e rigorosa scansione temporale del procedimento in tema di reclami avverso i risultati elettorali onde pervenire ad una loro rapida definizione.

Una precisazione appare doverosa a tal punto: non si intende certo limitare, anche per gli avvocati, il diritto alla difesa costituzionalmente garantito a tutti; si vuole, solo, prevedere che la giustizia domestica concluda, nel più breve tempo possibile, il procedimento relativo ai reclami elettorali onde consentire una composizione quanto più possibile coerente alle regole esistenti e sgombrare, quindi, il campo da tutti i dubbi e le incertezze che la pendenza dell'accertamento delle contestazioni ovviamente producono.

Il vigente regolamento elettorale di cassa Forense, che ha avuto positivo esito da parte dei ministeri vigilanti ed è passato indenne anche al vaglio giurisdizionale prevede che entro 40 giorni dalle elezioni dei delegati la Commissione centrale elettorale procede alla proclamazione degli eletti curandone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 12 reg.). Il successivo art. 13 prevede che entro dieci giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale si può proporre il reclamo avverso i risultati elettorali alla CEC la quale decide entro 15 gg dal deposito.

Quindi in appena 80 giorni si esaurisce la procedura elettorale e del relativo contenzioso interno. Naturalmente tali decisioni non pregiudicano il diritto ad agire davanti al giudice ordinario; tuttavia la esecutività della rapida decisione permette l'insediamento degli eletti senza che si trascini, per lunghi periodi, la ricordata incertezza derivante dalla pendenza del giudizio elettorale davanti al giudice domestico.

Nell'ambito dei reclami avverso i risultati delle elezioni dei COA si auspica un procedimento analogo (temperato, però dalla diversità degli organi interessarti al voto in date comunque diverse ma tra loro vicine).

In altre parole dovrebbe prevedersi un termine perentorio entro il quale il CNF fissa l'udienza di discussione del reclamo e un successivo termine per il deposito della decisione.

L'attuale normativa (artt. 59-65 R.D. 22.1934 nr 37) prevede taluni termini dilatori: in sintesi prima di 45 gg dalla ricezione degli atti nella Segreteria del CNF, non può esser fissata la discussione del ricorso (art. 61/3 co).

Non è però previsto alcun termine per il deposito della decisione (art. 64).

Pertanto l'assenza di una norma che prevede la data entro la quale fissare la seduta e una, espressa, che imponga il termine per il deposito della decisione è cosa che determina lo stallo della giurisdizione domestica, con tutte le conseguenze sopra descritte.

Pertanto si propone la seguente mozione di integrazione dell'attuale articolo 36 legge 247/2012, nel procedimento relativo ai reclami avverso i risultati delle elezioni dei COA:

“ la seduta per la discussione del reclamo avverso i risultati delle elezioni nei COA sia fissata entro 75 gg dalla data di ricezione degli atti in Segreteria CNF e che il deposito della decisione, esecutiva, avvenga entro il termine di 20 giorni dalla seduta.

-2-

Le diverse ragioni che presiedono il procedimento del CNF quale giudice d'appello avverso le decisioni disciplinari emesse dai Consigli Distrettuali di disciplina, induce a ritenere inapplicabili, anche se auspicabili, rapidi termini perentori di fissazione della udienza di discussione; al contrario, nessuna ragione impedisce di applicare anche a tale procedimento veloci termini di deposito della decisione, apparendo irragionevole, come purtroppo l'esperienza induce a ritenere, che il deposito della decisione sovente avvenga a distanza di mesi, se non di anni, dalla data della seduta giurisdizionale di discussione del ricorso, facendo, quindi, apparire del tutto anacronistica la decisione, sia essa favorevole o sfavorevole al ricorrente.

Pertanto è noto che l'analogo atteggiamento della magistratura, nei molti casi di ingiustificabile ritardo nel deposito della sentenza, forma oggetto di vivaci proteste da parte dell'avvocatura, anche istituzionale, sicché è, a tal punto, doveroso fornire un comportamento esemplare.

Pertanto si propone che nei giudizi aventi oggetto impugnazioni avverso le decisioni del Consiglio Distrettuale di disciplina il deposito della decisione avvenga nei trenta giorni successivi.

-3-

Conclusivamente la mozione è la seguente:

“la seduta per la discussione del reclamo avverso i risultati delle elezioni nei COA sia fissata entro 75 gg dalla data di ricezione degli atti in Segreteria CNF e che il deposito della decisione, esecutiva, deve avvenire entro il termine di 20 giorni dalla seduta nella quale il reclamo è discusso;

Nei giudizi aventi oggetto impugnazioni avverso le decisioni del Consiglio Distrettuale di disciplina il deposito della decisione deve avvenire nei trenta giorni successivi alla seduta giurisdizionale nella quale il ricorso è discusso”..

Castrovillari, 2 settembre 2022

Avv. Franco Camodeca

Delegato Congressuale – Presidente COA Castrovillari